

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
Elisabetta Cavazza
Andrea Canossi
Enrico Bigi
Mariaelena Fontanesi
Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
Fabio Stupazzini
Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
Flavia Frasnedi
Violetta Frasnedi
Claudia Bernardi
Elisa Pugliese

Bologna, 9 Febbraio 2018

Spettabili Signori Clienti
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 4/2018

Oggetto: Certificazione Unica

Certificazione Unica “CU 2018” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7.3.2018

E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2018” dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.

In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione e invio della “CU 2018” i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del D.P.R 42/88 (quali, ad es., redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi), nonché contributi previdenziali e

assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL e i corrispettivi derivanti da contratti di locazioni brevi.

Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.

Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l'obbligo della denuncia nominativa.

La Certificazione Unica 2018 si compone di:

- un **modello “ordinario”** da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate **entro il 7.3.2018**;
- un **modello “sintetico”** da consegnare al contribuente percettore delle somme **entro il 31.3.2018**.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2018, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta.

Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2017 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2018

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.01.2018, è stato approvato il nuovo schema da utilizzare per la certificazione degli utili societari e altri proventi equiparati corrisposti a decorrere dal 1.1.2017.

La certificazione deve essere rilasciata entro il 31.03.2018 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2017 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.

La certificazione va rilasciata anche per la distribuzione di riserve di capitale (es. riserve da sovrapprezzo azioni) che sono considerate utili o riserve di utili ai sensi dell'art. 47, c. 1, TUIR, D.P.R. 917/86.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 bis del D.P.R. 600/73.

La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.

La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:

- a) proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all'art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
- b) proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi.

Nella certificazione sono presenti appositi campi per l'indicazione dell'importo dei dividendi e dei proventi formati con utili prodotti:

- fino all'esercizio in corso al 31.12.2007;
- a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%.
- a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

STUDIO DR 48